

N. 3612

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, VELTRI,
POLIDORO e MIGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1998

Costituzione dell’Ente nazionale per la gestione centralizzata
dei rifiuti radioattivi (ENARAD)

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge si inquadra in un disegno più ampio mirato alla sistemazione definitiva della questione nucleare nel nostro Paese. Essa va letta assieme ai disegni di legge che prevedono la costituzione di una società per azioni per le attività industriali riguardanti la disattivazione degli impianti e delle installazioni nucleari.

Il quadro complessivo della sistemazione del settore nucleare deve prevedere due attori con precisi compiti e responsabilità:

il primo, individuato nell'ente dello Stato che si occupa di reperire, di costruire e di gestire il sito di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività idoneo anche all'immagazzinamento dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato, che garantisce la continuità nel tempo della custodia e dell'isolamento della biosfera dei rifiuti in oggetto;

il secondo, individuato in una società industriale di proprietà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si occupa delle attività di disattivazione degli impianti e delle installazioni nucleari garantendo la sicurezza delle operazioni ed il rispetto delle leggi e normative in materia di protezione delle radiazioni dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Questi due attori non sono in concorrenza tra loro, ma sono complementari per concorrere allo stesso fine quale quello della sistemazione del settore nucleare pregresso relativo alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare, ed alla garanzia per il futuro che i rifiuti radioattivi che si producono e si produrranno dalle attività legate

all'industria convenzionale, alla ricerca, alle attività degli ospedali per la cura di malattie particolari, siano comunque trattati, isolati dalla biosfera ed immagazzinati con tutte le garanzie del caso.

Onorevoli senatori, questo disegno di legge va al di là degli schieramenti politici in quanto trattasi di materia altamente delicata che si inquadra anche in un contesto europeo ben definito anche alla luce delle convenzioni internazionali firmate dall'Italia nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare e degli impegni che una nazione si deve assumere nei confronti delle generazioni future.

A tale scopo l'articolato del disegno di legge prevede all'articolo 1 la costituzione dell'Ente per la gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi definendone gli scopi e le aree di competenza.

L'articolo 2 definisce le attività e le modalità per poter fare fronte agli obiettivi da raggiungere.

L'articolo 3 descrive gli organi costitutivi dell'ente cercando di non appesantire la burocrazia e di permettere all'ente stesso di operare con trasparenza e snellezza.

L'articolo 4 definisce l'obbligo di tutti i detentori di materie radioattive a conferire all'ente il materiale in oggetto.

L'articolo 5 tratta la copertura finanziaria cercando di non appesantire la spesa per le casse dello Stato e indicando dove possono essere reperiti i finanziamenti per la costruzione del deposito.

L'articolo 6 tratta dell'organico e dell'organizzazione da mettere in piedi e l'articolo 7 tratta delle modalità per arrivare ad una rapida individuazione del sito di smaltimento.

Onorevoli senatori, quale prima firmataria, insieme ai proponenti chiediamo con forza a tutti i gruppi parlamentari di approvare questo disegno di legge poichè si tratta, come detto, di una questione nazionale

ed internazionale di elevata importanza e che ha una grande ricaduta in termini di occupazione e di mano d'opera di elevata professionalità che produrrà nuovi posti di lavoro anche in modo indiretto.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Costituzione e compiti dell'Ente nazionale per la gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi - ENARAD)

1. È istituito l'Ente nazionale per la gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi, di seguito denominato ENARAD, con sede in Roma. Esso è un ente pubblico con lo scopo di gestire in modo centralizzato i rifiuti radioattivi prodotti in Italia garantendo lo smaltimento di quelli a bassa e media attività e la custodia di quelli ad alta attività in attesa della possibilità di smaltimento anche di questi. Esso provvede inoltre a garantire la custodia a secco del rimanente combustibile irraggiato proveniente sia dalle centrali nucleari di produzione di energia elettrica, sia dagli impianti pilota e di ricerca, nonché della materie fissili, fertili e fissili speciali che a qualunque titolo si trovino sul territorio nazionale.

2. Per assolvere agli scopi di cui al comma 1 l'ENARAD deve:

a) coadiuvare gli organi governativi nella individuazione del sito o dei siti di smaltimento;

b) caratterizzare e qualificare i siti di smaltimento dal punto di vista della radioprotezione indicandone eventuali punti critici e garantire la loro idoneità sia allo smaltimento dei rifiuti di bassa e media attività che alla custodia dei rifiuti ad alta attività, del combustibile irraggiato, delle materie fissili, fertili e fissili speciali;

c) elaborare i progetti di realizzazione dei depositi di smaltimento curandone la procedura autorizzativa;

d) curare la realizzazione dei depositi e delle infrastrutture necessarie;

e) gestire i depositi ottemperando alle prescrizioni dell'ente di controllo;

f) stabilire il costo del conferimento a deposito e le sue modalità;

g) presentare un piano triennale di attività all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

(Attività)

1. Per il conseguimento dei propri scopi l'ENARAD ha facoltà di:

a) proporre, di concerto con i Ministeri indicati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 55, e con l'Agenzia nazionale per la protezione ambientale (ANPA), qualora non siano ancora definiti, il valore di radioattività al di sotto del quale il materiale può essere rilasciato incondizionatamente ed il valore di radioattività al di sotto del quale il materiale può essere utilizzato esclusivamente per scopi nucleari. Tali valori debbano essere in linea con gli equivalenti stabiliti nell'ambito della Comunità europea;

b) stipulare accordi con università ed enti di ricerca nazionali ed internazionali;

c) stipulare accordi societari con enti pubblici e società private.

Art. 3.

(Organi)

1. L'ENARAD è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al controllo della Corte dei conti.

2. Sono organi dell'ENARAD:

a) il presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) il consiglio di amministrazione nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto da otto membri di cui sei proposti rispettivamente dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica, dell'interno, della sanità, dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale; uno in rappresentanza della costituenda società industriale per la disattivazione degli impianti nucleari, uno in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) il collegio dei revisori dei conti, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composto di tre membri proposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) un comitato tecnico-scientifico, nominato dal consiglio di amministrazione in cui siano presenti esperti dei Ministeri di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, della protezione civile, dell'ANPA, della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL, della società industriale per la disattivazione degli impianti nucleari e dell'ente locale interessato all'argomento. Il numero dei componenti di tale comitato verrà stabilito dal consiglio di amministrazione a seconda delle esigenze.

Art. 4.

(Rifiuti radioattivi)

1. È fatto obbligo a tutti i detentori di rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale di conferire tali rifiuti all'ENARAD, previo accordo con lo stesso circa le modalità.

2. I soggetti, individuati anche dagli articoli 27, 31, 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debbono attenersi alle istruzioni emanate dall'ENARAD.

Art. 5.

(Finanziamenti)

1. L'ENARAD riceve un contributo straordinario dallo Stato per le spese di primo avviamento stabilito in 25, 30 e 35 miliardi di lire rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001.

2. Entro il 1999 l'ENARAD dovrà presentare il primo piano triennale di attività e di spesa di cui all'articolo 1. Al finanziamento del piano approvato si provvederà annualmente mediante la legge finanziaria dello Stato. Il piano triennale può essere aggiornato annualmente.

3. Il finanziamento della costruzione del deposito di smaltimento potrà essere anticipato in conto servizi dai maggiori utenti dello stesso previo accordo programmatico tra le parti.

Art. 6.

(Organico)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ENARAD nella sua prima seduta definisce la propria organizzazione e delibera il trattamento giuridico ed economico del personale secondo il contratto di lavoro che l'ENARAD intende adottare.

2. Il personale previsto nella organizzazione verrà reclutato mediante concorso pubblico.

3. In sede di prima attuazione, l'ENARAD può assumere a domanda personale dell'ANPA, dell'ENEA, dell'ENEL che si sia occupato di impianti nucleari, della società industriale degli impianti nucleari e della NUCLEO spa.

4. Qualora ritenuto necessario, l'ENARAD può stipulare contratti di servizio con la società industriale per la disattivazione degli impianti nucleari.

Art. 7.

(Sito di smaltimento)

1. L'ENARAD, coadiuvando gli organi amministrativi nella ricerca del sito o dei siti di smaltimento come indicato nell'articolo 1, si propone come figura di mediatore tra lo Stato e gli enti locali, regioni e province autonome, ai fini della pianificazione delle attività che portano alla individuazione dei siti stessi.

Art. 8.

(Copertura frazionaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 25 miliardi per il 1999, lire 30 miliardi per il 2000 e lire 35 miliardi per il 2001 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.